



COMUNE DI CERES

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10070 - TEL./FAX (0123) 53316
Cod. Fisc. 83000610010 - Part. IVA 04393920014

IL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del Reg.	OGGETTO:
	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." – ANNO 2012.
Data 04/05/2012	

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di maggio alle ore _18,00_ nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Prese nti	Assenti
EBOLI Davide	X		BIANCO Flavio	X	
POMA Giovanni Battista	X		FRANCESETTI Lino	X	
POMA Mauro	X		POMA Dorianò Giuseppe	X	
GARIAZZO Teresio	X		SOLERO Elio	X	
BIANCO Giovanni	X		BERTOLDO Italo	X	

Assegnati n° 10
In carica n° 10

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri:

Presenti n° 10
Assenti n° 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Davide EBOLI nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Laura CATELLA
- La seduta è PUBBLICA

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO IN OGGETTO

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a

concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Procedendo a votazione in forma palese con il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli n. 7

Astenuti n. 3 (POMA Doriano, SOLERO Elio e BERTOLDO Italo);

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :

0,5% **per abitazione principale, assimilate e pertinenze**

0,8% **altri immobili**

3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificata, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito

dallo Stato qualora modificata, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Il Segretario comunale

dr.ssa Laura CATELLA

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

POMA Mauro

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to Eboli DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Laura CATELLA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Giovanni Battista POMA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 12.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Laura CATELLA

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[_x_] è stata pubblicata dal 12.05.2012 per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

[_x_] decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000).

[__] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Laura Catella